

*Allegato C: Schema di revisione dei regolamenti del servizio*

**PROVINCIA DI CHIETI**

**REGOLAMENTO**

**PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI DEGLI  
IMPIANTI TERMICI**

*-Legge n.10/91; D.lgs. n.192/2005; Legge Regione Abruzzo n.17/2007- Legge Regione  
Abruzzo LR 18/2015*

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento .....	3
Art.2 Definizioni .....	4
Art. 3 Organismo esterno .....	7
Art. 4 Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici.....	8
Art. 5 Cadenza temporale degli accertamenti e delle ispezioni .....	9
Art. 6 Oneri a carico degli utenti .....	9
Art. 7 Norma di salvaguardia .....	10
TITOLO II CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.....	11
Art. 8 Facoltà di certificazione .....	11
Art. 9 Adempimenti a carico dei manutentori .....	11
Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW .....	13
Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW.....	13
Art.12 Emissione dei bollini .....	15
Art.13 Validità dei bollini .....	16
Art.14 Rimborso dei bollini.....	16
Art.15 Conversione dei bollini .....	17
Art.16 Certificazioni non valide .....	18
TITOLO III ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI .....	20
Art. 17 Principi generali .....	20
Art. 18 Visite ispettive su impianti termici certificati .....	21
Art. 19 Visite ispettive su impianti termici non certificati.....	21

TITOLO IV ISPEZIONI NON EFFETTUATE .....	22
Art. 20 Onere per diniego di accesso reiterato .....	22
Art. 21 Sospensione della fornitura di combustibile .....	23
TITOLO V ATTIVITÀ CORRELATE.....	24
Art. 22 Catasto degli impianti termici.....	24
Art. 23 Impianti termici di nuova installazione.....	25
Art. 24 Impianti termici dismessi.....	25
Art. 25 Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma .....	26
TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	26
Art. 26 Sanzioni a carico dei manutentori .....	26
Art. 27 Sanzioni a carico degli utenti .....	27
Art. 28 Sanzioni per violazioni del regolamento.....	27
Art. 29 Modalità di irrogazione delle sanzioni.....	28
TITOLO VII CONTENZIOSO .....	29
Art. 30 Tutela giudiziaria.....	29
Art. 31 Autotutela.....	29
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI .....	30
Art. 32 Riscossione degli oneri .....	30
Art. 33 Abrogazioni .....	30
Art. 33bis Periodo transitorio e disposizioni finali.....	30
Art. 34 Entrata in vigore .....	31

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento*

1. Il presente regolamento contiene la disciplina delle attività e degli adempimenti, posti in capo alla Provincia di Chieti, di seguito anche "Ente", con i quali contribuire alla limitazione di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni delle seguenti norme:

- Legge n.10/1991, recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- D.P.R. n.412/1993, modificato con D.P.R. n. 551/1999, rubricato "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";
- Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, "sulla prestazione energetica nell'edilizia" che ha sostituito la Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 "Rendimento energetico in edilizia";
- D.lgs. n.192/2005, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia", come modificato con D.Lgs n. 311/2006, per il solo art. 17 (Clausola di cedevolezza);
- Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, contenente "Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici".
- Legge Regione Abruzzo 4 luglio 2015, n. 18, recante "Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici."

2. Le norme richiamate perseguono la riduzione dell'inquinamento ambientale, il contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento e, per l'effetto, l'aumento della loro sicurezza. Per il

raggiungimento delle predette finalità l'art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, in combinato disposto con le norme ad esso correlate, impone alla Provincia di Chieti l'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici da parte dei rispettivi utenti.

3. In ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa il presente regolamento, attraverso la previsione delle modalità procedurali in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici, è finalizzato all'esercizio delle prerogative di natura pubblicistica cui è deputato l'Ente, con consequenziale perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia.

### *Art.2 Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in aderenza a quanto normato dalla Regione Abruzzo con Legge 25 giugno 2007 n.17, si intende per:

**a)** *«impianto termico»* l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Gli impianti individuali di riscaldamento rientrano fra gli impianti termici mentre esulano da tale definizione apparecchi quali stufe, radiatori individuali, salvo che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio dell'unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW: in tal caso detti apparecchi sono assimilati agli impianti termici;

**b)** *«potenza termica del focolare di un generatore di calore»* il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato. L'unità di misura è il kW (kilowatt);

**c)** *«esercizio e manutenzione di un impianto termico»* il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento

dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

**d)** «*conduzione*» il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;

**e)** «*manutenzione ordinaria dell'impianto termico*» l'esecuzione delle operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Tali operazioni devono essere effettuate da soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 2, D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del medesimo decreto. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero all'Allegato G (per impianti di potenza inferiore a 35 kW) al D.Lgs. n.192/2005 come modificato con D.Lgs. n.311/2006;

**f)** «*manutenzione straordinaria dell'impianto termico*» l'intervento atto a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

**g)** «*accertamento*» l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle Autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

- h)** «*ispezioni sugli impianti*» gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dall’Autorità competente, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;
- i)** «*Autorità competente*» la Provincia di Chieti, alla quale l’art. 31, comma 3 Legge n.10/1991 e l’art. 4 LR Abruzzo n.17/2007 attribuiscono funzioni e compiti volti all’accertamento ed alle ispezioni degli impianti termici;
- l)** «*occupante*» chiunque che, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario nell’onere di adempiere agli obblighi (e nelle connesse responsabilità) previsti dalla legislazione vigente in materia e dal presente regolamento limitatamente all’esercizio ed alla manutenzione dell’impianto termico. La figura dell’“occupante” è corrispondente a quella di “utente dell’impianto termico”;
- m)** «*proprietario dell’impianto termico*» il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- n)** «*impianto certificato*» l’impianto per il quale viene trasmesso all’Organismo esterno appositamente incaricato, secondo modalità e tempi stabiliti dall’Autorità competente, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all’Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW) ovvero conforme all’Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW) unitamente al versamento della tariffa stabilita dall’Autorità competente;
- o)** «*controllo dell’impianto*» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di

imprese di manutenzione abilitate, finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc., che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;

**p)** *«controllo di efficienza energetica dell'impianto»* le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese abilitate, effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero di cui all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza inferiore a 35 kW). Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;

**q)** *«organismo esterno»* l'organismo al quale la Provincia di Chieti può affidare, in tutto o in parte, i compiti ad essa assegnati dalla normativa di settore;

**r)** *«manutentore»* il soggetto abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C) del D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera E) citato decreto ministeriale;

**s)** *«terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico»* la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

### ***Art. 3 Organismo esterno***

1. La O.P.S. S.p.A., società strumentale a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Provincia di Chieti e dal Comune di Chieti che ne detengono

l'intero capitale sociale, costituita in forza di delibera del Consiglio provinciale n.17/9 del 1° marzo 1999, è l'Organismo esterno al quale sono affidati parte dei compiti previsti dalla normativa in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici.

2. La O.P.S. S.p.A. opera nel rispetto della normativa di settore, anche tecnica, e la sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza della propria azione e di quella dei soci pubblici da cui promana.

3. La O.P.S. S.p.A., nella sua qualità di Organismo esterno, deve conformare la propria azione nei confronti delle imprese di manutenzione, di installazione, distributrici di combustibile e degli utenti di impianti termici alle previsioni del presente regolamento.

4. La O.P.S. S.p.A. espleta le proprie attività in favore della Provincia di Chieti in esecuzione di Contratto di servizio e Disciplinare Tecnico sottoscritti in ossequio agli indirizzi posti da Piani economico-finanziari approvati dal Consiglio dell'Ente.

5. La Provincia di Chieti, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) designa l'Organismo esterno quale "responsabile" ed "incaricato" del trattamento dei dati, in modo che lo stesso possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy.

***Art. 4 Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici***

1. L'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari coincide con il territorio della Provincia di Chieti, con esclusione del Comune di Chieti.

2. Gli utenti degli impianti termici devono adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa di settore. Gli utenti sono tenuti a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della normativa UNI e CEI, provvedendo affinché siano eseguite periodicamente le operazioni di controllo e di manutenzione a cura delle imprese abilitate secondo le prescrizioni della normativa vigente.

3. Sono soggetti alle previsioni del presente Regolamento tutti gli impianti termici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo e degli impianti assimilati.

#### *Art. 5 Cadenza temporale degli accertamenti e delle ispezioni*

1. L'Ente, avvalendosi dell'Organismo esterno ed in ossequio alla normativa in materia, effettua con cadenza almeno biennale gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW.

2. Limitatamente agli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione vengono effettuate con cadenza almeno annuale.

#### *Art. 6 Oneri a carico degli utenti*

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 3, Legge n.10/1991 gli oneri (c.d. "tariffe") connessi alla effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono posti a carico degli utenti di impianti termici.

2. In ossequio al disposto dell'art. 5, comma 8, Legge Regione Abruzzo n.17/2007, gli importi degli oneri ("tariffe"), distinti in base alla potenzialità degli impianti e a seconda che gli stessi siano certificati o meno dall'utente, sono stabiliti dall'Ente mediante approvazione dell'Organo consiliare dell'apposito Piano tecnico-economico-finanziario.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli oneri per l'accertamento delle certificazioni e per le ispezioni, valevoli fino al 31 dicembre 2023, sono quelli di cui al Piano tecnico-economico-finanziario approvato con delibera di **Consiglio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_**. Le eventuali variazioni degli importi di tali oneri prima di tale data, sia in aumento che in diminuzione, saranno opportunamente rese note dall'Organismo esterno mediante mirate campagne informative, anche di concerto con le imprese di manutenzione.

4. L'Ente, preposto alla funzione pubblica sottesa al perseguimento delle finalità delle leggi in materia, è l'unico soggetto percettore degli oneri dovuti

dagli utenti. Non possono essere corrisposte somme direttamente all'Organismo esterno ovvero nelle mani dei tecnici della stessa al momento delle ispezioni sugli impianti presso i domicili degli utenti.

5. E' istituito un apposito fondo in cui confluiscono le somme introitate dall'Ente per le sanzioni o per altre ricorrenze legate al presente Regolamento. Tale fondo, nei limiti della capacità finanziaria del fondo stesso, è finalizzato ad attività connesse al servizio, quali attività istituzionali inerenti gli impianti termici, corresponsione di contributi per solidarietà sociale o allo sgravio delle tariffe del servizio, rivolti ad utenti degli impianti termici svantaggiati o che versano in condizioni di indigenza, per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, per la manutenzione di impianti adibiti a scuole, asili, centri per anziani, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici per la promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.

#### *Art. 7 Norma di salvaguardia*

1. Le attività di accertamento documentale o di ispezioni d'ufficio, effettuate dalla Provincia per il tramite dell'Organismo esterno, muovono dagli obblighi posti in capo ai possessori di impianti termici che, in quanto tali, sono tenuti a mantenerli in esercizio ed a provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione secondo modalità e tempi come enucleati all'art. 5, comma 10, Legge Regione Abruzzo n.17/2007.

2. I controlli cui è deputato l'Ente, pertanto, non costituiscono interventi di manutenzione degli impianti e non si sostituiscono o si accompagnano in alcun modo agli interventi tecnici, che devono essere effettuati da imprese di manutenzione scelte fiduciarmente dagli utenti fra quelle abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

## TITOLO II CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

### *Art. 8 Facoltà di certificazione*

1. La Provincia di Chieti, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, consente agli utenti la facoltà di certificare il proprio impianto termico verso pagamento del corrispondente onere. Detta facoltà può essere esercitata indipendentemente dalla potenzialità degli impianti.
2. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti dell'Ente connessi alla funzione pubblica di cui è investita e non preclude all'Organismo esterno il potere/dovere di effettuare ispezioni d'ufficio, anche a campione, volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.
3. La disciplina delle modalità e dei tempi relativi alle procedure di certificazione, distinte in ragione della potenza al focolare degli impianti termici, è contenuta e dettagliata nei successivi articoli 10) e 11).

### *Art. 9 Adempimenti a carico dei manutentori*

1. Ai sensi dell'art.5, comma 9, Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, gli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici sono posti in capo ai manutentori su delega degli utenti.
2. Le imprese di manutenzione che operano nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente debbono munirsi dei bollini attestanti il pagamento dell'onere connesso alla certificazione.
3. L'acquisto dei bollini a cura delle imprese di manutenzione viene effettuato mediante versamento anticipato del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato intestato all'Ente, ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso la tesoreria dell'Ente. Gli estremi dei conti correnti sono resi pubblici sul sito della OPS SpA e sul sito dell'Ente stesso.
4. Il costo del bollino sarà rimborsato dall'utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo. Il manutentore deve rilasciare ricevuta

dell'importo versato dall'utente a titolo di onere per la certificazione.

5. Al rilascio dei bollini provvede l'Organismo esterno secondo la procedura di cui al successivo art. 12).

6. Il manutentore, in occasione dei controlli periodici, è tenuto alla compilazione del "*Rapporto di controllo di efficienza energetica*" in due copie, debitamente sottoscritte dal tecnico che ha eseguito il controllo e dall'utente dell'impianto. Sull'originale di spettanza dell'utente, che va conservato assieme alla documentazione dell'impianto, va apposta la "figlia" del bollino di certificazione. La "matrice" del bollino va apposta sulla copia di spettanza della ditta di manutenzione. Con determinazione dirigenziale potranno essere stabilite modalità diverse purché mantengano le caratteristiche di massima tutela per l'utente.

7. I dati dei Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 kW, unitamente ai codici dei bollini corrispondenti, dovranno essere successivamente implementati nelle apposite sezioni del software dedicato per essere trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in via telematica ovvero consegnati su supporto informatico presso la sede della stessa.

8. I Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza pari o superiore a 35 kW, unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa, vanno trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in formato cartaceo.

9. In sede di ispezione a campione, i dati contenuti nei Rapporti di controllo energetico trasmessi alla OPS S.p.A. costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazioni stesse.

10. Qualora il possessore di impianto termico non intende esercitare la facoltà di certificazione, sarà cura del manutentore adottare le opportune cautele atte a dimostrare siffatta volontà dell'utente anche al fine di scongiurare, quanto più possibile, situazioni conflittuali al momento della richiesta di pagamento da parte dell'Ente dell'onere previsto per le ispezioni d'ufficio.

***Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW***

1. La certificazione degli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, alimentati a combustibile liquido o gassoso, consiste nella trasmissione telematica ovvero su supporto informatico all'Organismo esterno del Rapporto di controllo di efficienza energetica, redatto in occasione delle operazioni di controllo di efficienza energetica, per ogni biennio solare, a partire dal biennio di entrata in vigore del presente Regolamento, debitamente compilato, sottoscritto e munito del bollino attestante il versamento dell'onere da parte dell'utente.
2. I dati del Rapporto di controllo unitamente ai codici dei bollini, vanno recapitati dall'impresa di manutenzione alla O.P.S. S.p.A. in via telematica all'indirizzo mail **certificazioni@opschieti.it** ovvero su supporto informatico entro il mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo. In caso di recapito oltre tale termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28 (*Sanzioni per violazione del Regolamento*).
3. Il termine per la trasmissione delle certificazioni è stabilito al 31 gennaio successivo al secondo anno del biennio.
4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza inferiore a 35 kW è **pari ad € 15,00** in ragione di biennio solare, a partire dal biennio di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Tale importo sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio dell'Ente in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.

***Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW***

1. La certificazione degli impianti con potenza nominale al focolare uguale o

superiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata alimentati a combustibile liquido o gassoso va effettuata mediante trasmissione all'Organismo esterno, per posta ovvero a mani, del Rapporto di controllo di efficienza energetica, redatto in occasione delle operazioni di controllo di efficienza energetica annuali, debitamente compilato e sottoscritto unitamente all'attestazione di versamento del corrispondente onere a carico dell'utente. Gli impianti termici con generatori di calore modulari o in batteria sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come un unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli moduli/generatori.

2. La documentazione per la certificazione, debitamente munita dell'attestazione di versamento del corrispondente onere sul conto corrente postale dedicato intestato all'Ente, deve essere recapitata a cura dell'impresa di manutenzione a O.P.S. S.p.A., entro il mese solare successivo a quello di effettuazione del controllo. Ai fini della tempestività farà fede, in caso di spedizione, la data del timbro postale ovvero, ove consegnata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo VIT della OPS SpA. In caso di recapito oltre detto termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28). L'Organismo esterno potrà indicare modalità di trasmissione elettronica delle certificazioni e di pagamento, simili a quelle previste per impianti inferiori a 35kW. Gli estremi dei conti correnti sono resi pubblici sul sito della OPS SpA e sul sito dell'Ente stesso.

3. L'onere per la certificazione di impianti di potenza al focolare compresa fra 35 kW e 116 kW è **pari ad € 40,00** in ragione di anno solare (prima annualità 2012) mentre quello per la certificazione di impianti di potenza superiore a 116 kW è **pari ad € 80,00** (prima annualità 2012).

4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio dell'Ente in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente

regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.

5. Il termine per la trasmissione delle certificazioni è stabilito al 31 gennaio successivo all'anno di riferimento.

#### *Art.12 Emissione dei bollini*

1. I bollini da utilizzare per attestare il versamento della tariffa per la certificazione degli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW, sono emessi dalla OPS S.p.A. in formato "matrice-figlia" e vengono rilasciati in fogli di minimo n° 22 bollini o loro multipli, salva la possibilità di differenti *standard* di emissione adottati dall'Organismo esterno.

2. Ai fini del rilascio, il titolare o il legale rappresentante della impresa di manutenzione effettua la richiesta per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell'Organismo esterno, compilando in ogni sua parte l'apposito modulo per Richiesta Bollini cui va allegata copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato ovvero del bonifico sul conto corrente bancario, intestati entrambi all'Ente. Gli estremi dei conti correnti sono resi pubblici sul sito della OPS SpA e sul sito dell'Ente stesso.

3. I bollini possono essere ritirati dalla impresa di manutenzione direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A. ed in tal caso vengono consegnati attivati e prontamente utilizzabili. Qualora l'impresa di manutenzione chieda la spedizione dei bollini a mezzo posta, gli stessi vengono recapitati unitamente al modulo per l'attivazione il quale andrà compilato e rispedito alla OPS che, di conseguenza, li attiverà.

3. bis L'Organismo esterno potrà stabilire nuove modalità per il rilascio dei bollini, mantenendo il massimo grado di tutela per utenti e imprese di manutenzione e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.

4. I bollini al momento dell'emissione sono associati a ciascuna impresa attraverso un codice identificativo personale. Per impedire la contraffazione o la stampa apocrifa dei bollini, OPS S.p.A. attribuisce un codice numerico a

ciascuna ditta di manutenzione.

5. I bollini rilasciati ad una ditta di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.

### ***Art.13 Validità dei bollini***

1. I bollini da utilizzare per la certificazione degli impianti hanno validità limitata al periodo di riferimento (biennio solare per impianti di potenza inferiore a 35 kW). Il lasso temporale di validità risulta mediante stampigliatura sui bollini.

2. Decorso il periodo temporale di riferimento, i bollini perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali, alternativamente, possono:

- a) chiedere il rimborso del corrispondente valore;
- b) chiedere la conversione dei bollini scaduti mediante rilascio di nuovi bollini per un valore corrispondente a quelli inutilizzati.

### ***Art.14 Rimborso dei bollini***

1. L'istanza di rimborso dei bollini, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. – Via P. U. Frasca, Centro DA.MA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza di riconsegna degli originali non potrà darsi luogo al rimborso.

2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se

presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto di tempestiva presentazione il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dall'Ente e imputate al fondo di cui all'art. 6 comma 5.

3. L'Organismo esterno, all'esito della dovute verifiche, notizierà formalmente il Dirigente del Settore finanziario dell'Ente in ordine al rimborso, che verrà effettuato nel rispetto delle proprie procedure di contabilità mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato nell'istanza dall'impresa di manutenzione.

#### *Art.15 Conversione dei bollini*

1. I bollini divenuti privi di validità per il decorso del biennio di riferimento possono essere convertiti con altri bollini di equivalente valore relativi al nuovo periodo di certificazione.

2. L'istanza di conversione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. – Via P. U. Frasca, Centro DA.MA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesta la conversione, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza non potrà darsi luogo alla conversione.

3. L'istanza di conversione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto le somme rimangono introitate dall'Ente e imputate al fondo di cui all'art. 6 comma 5.

4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di conversione, i nuovi bollini emessi possono essere ritirati direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A. dalle imprese di manutenzione ovvero, su apposita istanza, verranno

loro inviati a mezzo servizio postale. In tale caso, si osserva quanto disposto al precedente art.12), comma 3, circa l'attivazione dei bollini.

5. Contestualmente al rilascio dei nuovi bollini, l'Organismo esterno effettua formale comunicazione al Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente anche al fine di consentire la variazione dell'accertamento delle entrate.

#### ***Art.16 Certificazioni non valide***

1. Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:

- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica* (RCEE) per impianti di potenza inferiore a 35 kW, con data di effettuazione del controllo non correlata al periodo di validità del bollino;
- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica* (RCEE) per impianti di potenza inferiore a 35 kW, privi del bollino;
- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica* (RCEE) per impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW, con data di effettuazione del controllo non correlata all'annualità di effettuazione del versamento del corrispondente onere;
- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica* (RCEE) per impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW privi della copia del bollettino attestante il versamento in favore della Provincia di Chieti;
- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica* (RCEE) per impianti di potenza inferiore a 35 kW recanti codici di bollini attribuiti ad altri manutentori/utenti;
- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica* (RCEE) senza l'indicazione della Potenza Termica dell'impianto;
- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica* (RCEE) privi di data del controllo;
- Ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. o Bollino non accompagnati, rispettivamente, dal modello cartaceo del *Rapporto di controllo*

*di efficienza energetica (RCEE);*

- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE)* per impianti di potenza inferiore a 35 kW con bollino di certificazione non attivo ovvero disattivato dalla OPS S.p.A;
- Allegati *Rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE)* per impianti di potenza inferiore a 35 kW con apposti Bollini rilasciati ad imprese di manutenzione differenti rispetto a quella che ha redatto e trasmesso l'allegato.

2. In tutti i casi su elencati sarà facoltà dell'Organismo esterno preposto alle specifiche attività, informare l'utente della mancata validità della certificazione e che la conseguenziale ispezione d'ufficio sarà soggetta al pagamento dell'onere corrispondente.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 1 bis, nei casi in cui, la certificazione non è stata effettuata nei termini di cui al presente Regolamento, è data facoltà di effettuare la regolarizzazione mediante l'invio della certificazione stessa, fino a tre mesi di ritardo dalla scadenza prevista per la riconsegna, corredata da un versamento di importo maggiorato in relazione ai mesi di ritardo, secondo quanto segue:

- per il ritardo della consegna di un mese l'onere della certificazione è maggiorato al triplo dell'importo previsto;
- per il ritardo della consegna di due mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quadruplo dell'importo previsto;
- per il ritardo della consegna di tre mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quintuplo dell'importo previsto.

4. Successivamente al terzo mese di ritardo non è più consentito consegnare le certificazioni riferite al biennio o all'anno precedente ed in ogni caso l'impianto sarà considerato non certificato. In ogni caso la regolarizzazione non sarà consentita qualora l'utente abbia già ricevuto il preavviso per l'ispezione d'ufficio.

5. La certificazione consegnata in ritardo, ai sensi del precedente comma 3, sarà

considerata valida per il biennio precedente a quello della regolarizzazione, per gli impianti di potenza inferiore a 35kW, o per l'anno precedente a quello della regolarizzazione, nel caso di impianti di potenza superiore a 35kW. Per il periodo di riferimento in corso al momento della regolarizzazione, dovrà essere effettuata nuova certificazione nei termini di cui al presente Regolamento.

### **TITOLO III ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

#### *Art. 17 Principi generali*

1. L'Ispezione degli impianti termici deve essere preceduta da una comunicazione che preavverte l'utente della data e dell'ora in cui verrà effettuata l'ispezione.
2. L'utente può richiedere il differimento della data programmata per la ispezione, per iscritto ovvero mediante accordi telefonici, entro la mattina della giornata lavorativa che precede quella per la quale è programmata l'ispezione.
3. Il preavviso di cui al comma 1 va effettuato con le seguenti modalità:
  - a. per mezzo di comunicazione scritta da inviare all'utente in tempo utile, trasmessa a mezzo posta ordinaria per impianti certificati ovvero a mezzo A/R per impianti non certificati o impianti per i quali l'utente abbia opposto rifiuto all'accesso o si sia reso irreperibile seppur regolarmente avvisato;
  - b. per mezzo di accordi telefonici tra utente ed il personale incaricato dell'ispezione, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
  - c. per mezzo di accordi diretti tra utente e personale tecnico dell'Organismo esterno, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
  - d. altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utenza.
4. Le visite ispettive sugli impianti termici sono eseguite da personale munito

di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente.

5. I risultati dei controlli vengono attestati nei "Rapporti di Prova", sottoscritti dal tecnico e dall'utente cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni, con le modalità previste all'art. 25.

6. Ai fini dell'applicazione della corrispondente tariffa, le ispezioni vanno effettuate avuto riguardo alle risultanze della campagna di certificazione nel biennio precedente per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, ovvero all'annualità precedente per quelli di potenzialità uguale a maggiore a 35 kW.

7. L'insieme della attività ispettive da parte dell'Organismo esterno deve riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti sul territorio di competenza. Nell'esecuzione di tali attività presso gli utenti l'Organismo esterno pone attenzione ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.

8. Le ispezioni possono essere programmate a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità. Il campione va predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.

#### ***Art. 18 Visite ispettive su impianti termici certificati***

1. Le visite ispettive su impianti termici regolarmente certificati nel biennio ovvero nell'annualità precedente non comportano a carico dell'utente il pagamento di alcun onere aggiuntivo a quello già versato in sede di certificazione.

#### ***Art. 19 Visite ispettive su impianti termici non certificati***

1. Le visite ispettive su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio, ovvero nell'annualità, precedente o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all'art.16, sono effettuate d'ufficio dall'Organismo esterno.

2. A fronte dell'ispezione d'ufficio l'utente è tenuto al pagamento, in favore dell'Ente, del corrispondente onere secondo importi approvati con deliberazione

dal Consiglio dell'Ente unitamente all'approvazione del Piano economico-finanziario relativo al periodo temporale di riferimento. Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla data dell'ispezione.

3. In forza della Delibera di **Consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per il periodo 2018/2023** gli oneri dovuti per ispezioni d'ufficio su impianti non certificati sono così determinati:

- € 120,00 per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
- € 250,00 per impianti di potenza compresa fra 35 kW e 116 kW;
- € 300,00 per impianti di potenza superiore a 116 kW.

4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio dell'Ente in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.

5. In relazione al fatto che la certificazione è una facoltà e non un obbligo, come evidenziato all'art. 8 del presente Regolamento, l'onere dell'ispezione rimane sempre a carico del soggetto responsabile dell'impianto nel momento in cui l'ispezione stessa viene effettuata. In caso di immobili non occupati l'onere ricade in capo al proprietario dell'immobile.

#### **TITOLO IV ISPEZIONI NON EFFETTUATE**

##### ***Art. 20 Onere per diniego di accesso reiterato***

1. Per "per diniego di accesso" si intende la visita ispettiva che non può essere eseguita quando l'utente, preavvertito a mezzo raccomandata AR, nega l'accesso al tecnico ispettore oppure perché lo stesso risulta "assente" alla data ed all'ora fissati dalla lettera di preavviso.

1-bis. Dopo il primo diniego di accesso, in attuazione dell'art. 21, è avviato il procedimento di sospensione della fornitura di combustibile.

2. L'utente, soggetto al procedimento di cui al comma 1-bis sopra, ha la facoltà di contattare l'Organismo esterno per concordare una nuova data per la visita ispettiva. Qualora l'utente non provveda entro i termini indicati nella

comunicazione di avvio del procedimento, ferma restando la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, sorge l'obbligo in capo all'utente del pagamento della corrispondente tariffa prevista all'art. 19, comma 2, del presente Regolamento.

2.bis Le ispezioni a pagamento, in seguito a contatto con l'utente secondo quanto previsto al comma 2 sopra, sono effettuate entro il termine del procedimento, anche qualora detto termine vada oltre il biennio di riferimento, ovvero fino all'esecuzione dell'ispezione, anche oltre il termine del procedimento ed oltre il biennio di riferimento, qualora l'utente ne faccia richiesta scritta.

3. L'importo di detto onere sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio dell'Ente in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.

4. Ai fini dell'attestazione dell'esito dell'ispezione, di cui al comma 1, fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dal tecnico dell'Organismo esterno, debitamente datato e sottoscritto e recante la causale del mancato accesso.

5. Il pagamento della tariffa per diniego di accesso, secondo quanto previsto al secondo comma, è dovuto anche dagli utenti che, pur avendo certificato l'impianto, non consentono l'ispezione.

#### ***Art. 21 Sospensione della fornitura di combustibile***

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, a seguito del rifiuto, da parte del responsabile dell'impianto, a consentire i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e fermo restando il diritto a pretendere il pagamento dell'onere di cui all'articolo che precede, l'Ente provvede a richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura di gas all'impianto in questione.

2. Analogo procedimento è effettuato in caso di impianti per i quali, all'esito delle ispezioni, sia riscontrata la non conformità alle norme.

3. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 i termini per espletare le attività inerenti il procedimento di sospensione della fornitura del gas di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono fissati in 90 giorni, eccezionalmente prorogabili, per motivate esigenze, a 120 giorni, dal dirigente del settore della Provincia di Chieti.

4. L'avvio del procedimento, è effettuato dalla OPS SpA, in qualità di organismo esterno di specifica competenza tecnica, incaricato dall'Ente ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge 10/1991 e ss.mm.ii.

5. Al termine di tutti gli adempimenti connessi alla procedura di sospensione della fornitura di gas, la OPS SpA comunica all'Ente l'esito delle attività, allegando la documentazione alla base del procedimento, ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza.

6. L'Ente comunica alla società distributrice del gas di rete le generalità dell'utenza da sospendere, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.lgs 164/2000 e ss.mm.ii.

## **TITOLO V ATTIVITÀ CORRELATE**

### ***Art. 22 Catasto degli impianti termici***

1. All'Ente e per esso all'Organismo esterno, sono demandate la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza. Per tali finalità, ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, le aziende fornitrici di combustibile debbono fornire, entro giorni 60 dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale, del codice identificativo del punto di riconsegna, della matricola del contatore ed ogni altro dato riferito a tutti gli impianti di utenza sul territorio. La mancata trasmissione degli elenchi o la trasmissione parziale degli stessi, entro i termini e con le modalità di legge, rende le imprese distributrici di combustibile passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 28 (*Sanzioni per violazione del regolamento*).

### ***Art. 23 Impianti termici di nuova installazione***

1. Per gli impianti termici di nuova installazione così come per quelli sottoposti a ristrutturazione, la compilazione del *“libretto d’impianto per la climatizzazione”* deve essere effettuata dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in servizio.
2. Entro un mese da tale operazione la ditta installatrice deve inviare all’Organismo esterno copia della *“scheda identificativa”* dell’impianto, debitamente sottoscritta dall’installatore o, in mancanza, dal soggetto deputato alla manutenzione. L’inosservanza di tale previsione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28 (*Sanzioni per violazione del regolamento*).
3. L’impianto si riterrà certificato per il biennio che ricomprende l’anno di installazione del generatore di calore, qualora la OPS riceva la corrispondente *“scheda identificativa dell’impianto”* di cui al Libretto di Impianto rilasciato da ditta abilitata all’atto della installazione. Per i bienni successivi la certificazione dell’impianto dovrà essere effettuata secondo le indicazioni di cui al punto che precede.

### ***Art. 24 Impianti termici dismessi***

1. L’utente di impianto termico al servizio di unità abitativa non occupata, ovvero che abbia intenzione di rinunciare all’utilizzo dell’impianto per ragioni personali, può effettuare debita comunicazione all’Organismo esterno di dismissione dell’impianto.
2. La comunicazione di dismissione, da effettuarsi con assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dovrà essere accompagnata da una relazione/dichiarazione sottoscritta dal tecnico della ditta abilitata con descrizione delle modalità di distacco. La comunicazione deve contenere comunque l’impegno a segnalare la riattivazione dell’impianto.
3. L’Ente, avvalendosi dell’Organismo esterno, potrà effettuare un sopralluogo

al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato con la comunicazione.

#### ***Art. 25 Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma***

1. Conformemente a quanto indicato all'art. 17, del presente Regolamento, all'atto dell'ispezione il tecnico ispettore provvederà a rilasciare, al responsabile dell'impianto o suo delegato, il Rapporto di Prova recante i risultati dei controlli e le anomalie rilevate durante l'ispezione.
2. Nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un'appendice dove sono indicati i termini e le modalità per la messa a norma delle anomalie rilevate. Nei casi di incertezza sulle risultanze dei controlli per impossibilità o difficoltà a definire le norme applicabili, l'ispettore si può riservare di trasmettere successivamente, mediante mezzo idoneo a provarne l'invio, l'appendice recante l'invito alla messa a norma dell'impianto.
3. L'utente provvede alla eliminazione delle anomalie rilevate ed invia all'Organismo esterno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute, allegando eventuali documenti obbligatori richiesti dalle norme vigenti per lo specifico caso.
4. I termini per l'adeguamento delle anomalie rilevate sono fissati in 180 giorni. Fatti salvi i casi di maggiore urgenza, detto termine è ridotto a 90 giorni nei casi di anomalie di elementi controllati ai fine della valutazione dell'efficienza energetica dell'impianto, che riguardino aspetti di sicurezza dell'installazione o anomalie emerse durante le operazioni preliminari di cui alla norma UNI 10389. Resta inteso che l'utente non può attivare l'impianto con anomalie.

### **TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### ***Art. 26 Sanzioni a carico dei manutentori***

1. Il manutentore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge Regione Abruzzo n.17/2007 ha l'obbligo di:
  - eseguire le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte;
  - redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme alla

tipologia e potenzialità impianto;

- rilasciare copia del rapporto al titolare dell'impianto.

2. L'omissione di detti adempimenti comporta l'applicazione, da parte dell'Ente, di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 6.000,00.

3. All'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'Ente consegue la comunicazione alla competente CCIAA per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

#### *Art. 27 Sanzioni a carico degli utenti*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge Regione Abruzzo n.17/2007 il responsabile dell'esercizio e manutenzione che non ottempera all'obbligo di provvedere in ordine all'esecuzione di manutenzione e controllo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 3.000,00.

#### *Art. 28 Sanzioni per violazioni del regolamento*

1. La Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 -T.U.E.L.-, può applicare sanzioni amministrative per ogni violazione del presente regolamento nei casi in appresso enucleati e per importi stabiliti in forza dell'art.16, comma 2, Legge n. 689/81 e s.m.i.

2. Nei casi di cui all'art.16, comma 1, laddove l'utente dimostri di avere la documentazione attestante l'effettuazione del controllo ed il pagamento del bollino alla ditta di manutenzione ed in generale qualora venga accertato che la mancata validità o la mancata certificazione dell'impianto sia da imputare alla ditta di manutenzione, a questa si applica una sanzione amministrativa di € 50,00 elevata a € 150,00, in caso di recidiva nel periodo di riferimento.

2-bis. La contestazione della violazione sarà effettuata direttamente dall'Organismo esterno, in conformità alle norme vigenti.

2-ter. In caso di recidiva, l'Organismo esterno può sospendere l'emissione di nuovi bollini in favore della ditta inadempiente.

2-quater. I provvedimenti di cui al presente comma saranno attuati anche nei confronti di ditte che duplicheranno i bollini acquistati o emetteranno bollini falsi, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

3. Alle imprese di manutenzione che per la certificazione non rispettano i termini e le modalità di cui all'art. 10) comma 2 e art.11), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 100,00 per ogni mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati per ciascun mese.

4. Alle imprese distributrici di combustibile che non rendono disponibili all'Organismo esterno i dati aggiornati degli utenti serviti ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 5.000,00.

5. Alle imprese tenute all'invio all'Organismo esterno della "scheda identificativa" contenuta nel Libretto di impianto che non ottemperano entro il termine di cui all'art. 23), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 150,00.

6. Per ogni altra violazione del presente regolamento all'infuori dei casi sopra previsti si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

#### ***Art. 29 Modalità di irrogazione delle sanzioni***

1. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificata con D.Lgs. n.150/2011.

1-bis. Le sanzioni di cui all'art. 28 comma 2 sono destinate al rimborso delle spese sostenute dall'Organismo esterno per l'esecuzione dell'ispezione atta ad accertare le violazioni.

2. I proventi derivanti dalle restanti sanzioni sono imputati al fondo di cui all'art. 6 comma 5.

## TITOLO VII CONTENZIOSO

### *Art. 30 Tutela giudiziaria*

1. La Provincia di Chieti, titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e quale soggetto percettore degli oneri a carico degli utenti, assume la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa la loro debenza.
2. Per tali casi l'Organismo esterno deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni, chiarimenti o pareri, a supporto della posizione dell'Ente.

### *Art. 31 Autotutela*

1. L'onere dell'ispezione può essere annullato con la procedura di cui al comma 2, qualora sia dimostrato che l'impianto termico, sottoposto ad ispezione d'ufficio a pagamento, risulti certificato nel periodo di riferimento (anno precedente o biennio precedente a seconda della potenzialità dell'impianto).
- 1-bis. Nessun onere può essere posto a carico dell'utente qualora sia dimostrato che la mancata certificazione sia imputabile al manutentore. In tali casi si applica quanto previsto all'art. 28, comma 2 e seguenti del presente Regolamento.
2. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela presentate dagli utenti sono demandate all'Organismo esterno in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito dell'istruttoria compiuta dall'Organismo esterno, va comunicato dallo stesso direttamente all'utente entro i termini di cui alla normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nonché al competente Dirigente dell'Ente. Qualora l'istruttoria sia positiva, il credito nei confronti dell'utente sarà cancellato, senza alcuna ulteriore formalità.
3. Il medesimo procedimento di cui al comma 2 sopra si applica per le richieste di annullamento dell'onere da parte di utenti che incorrono nei casi di cui all'art. 20.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

### *Art. 32 Riscossione degli oneri*

1. La riscossione degli oneri dovuti dagli utenti di impianti termici non certificati e sottoposti ad ispezione d'ufficio, spetta esclusivamente all'Ente.
2. In mancanza di pagamento volontario, la riscossione viene effettuata coattivamente mediante le procedure consentite dalle leggi in materia.

### *Art. 33 Abrogazioni*

1. Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti provinciali afferenti le verifiche degli impianti termici, questi avranno validità unicamente per le pratiche in corso e per i procedimenti non gestibili con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

### *Art. 33bis Periodo transitorio e disposizioni finali*

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 2 e seguenti del presente Regolamento, con riferimento ai casi che si troveranno in un regime sanzionatorio non definito, si dispone che nei casi dove il procedimento di accertamento della mancata riconsegna della certificazione da parte del manutentore o in generale della mancata certificazione per cause imputabili all'impresa di manutenzione, non è ancora concluso, all'esito dell'accertamento di responsabilità a carico del manutentore, allo stesso si applica la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
2. L'Organismo esterno adegua la propria organizzazione per l'attuazione di quanto previsto all'art. 25. Nelle more di tale adeguamento, la comunicazione agli utenti dell'esito delle ispezioni viene effettuata come segue, anche per i procedimenti in corso:
  - a) A seguito delle ispezioni, per i soli impianti che presentano anomalie, gli

utenti riceveranno dall'Ente una comunicazione riportante i dettagli dell'esito delle verifiche e controlli effettuati.

b) Gli utenti di impianti per i quali si evidenziano anomalie tecnico-energetiche secondo la classificazione dell'Organismo esterno saranno destinatari di "invito di messa a norma" contenente prescrizioni tecniche ed i termini entro i quali ricondurre a norma l'impianto.

c) L'utente destinatario dell'invito di messa a norma deve provvedere in conformità ed inviare all'Organismo esterno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute.

3. Il Disciplinare tecnico del servizio, per tutte le parti non compatibili, si intende automaticamente adeguato al presente Regolamento.

#### *Art. 34 Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo della Provincia di Chieti.